



2026/787

15.6.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (ue) 2026/787 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2830 per quanto riguarda le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo IV *bis* della direttiva 2003/87/CE prevede un sistema distinto per lo scambio di quote di emissioni per i combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori. Il regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme specifiche per la vendita all'asta delle quote disciplinate dal capo IV *bis* della direttiva 2003/87/CE. Per garantire un avvio ordinato del sistema distinto per lo scambio di quote di emissioni, è opportuno modificare e precisare diverse disposizioni relative ai tempi e alla gestione delle aste per tali quote.
- (2) L'avvio delle aste per le quote disciplinate dal capo IV *bis* della direttiva 2003/87/CE può dar luogo a più di un'asta di quote in un dato giorno. Sebbene sia importante fare in modo che le aste organizzate dalla piattaforma d'asta comune e quelle organizzate da piattaforme d'asta indipendenti non si svolgano nello stesso giorno, dovrebbe essere possibile svolgere nello stesso giorno le aste per le quote disciplinate dai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, da un lato, e le aste per le quote disciplinate dal capo IV *bis* della direttiva, dall'altro.
- (3) Il buon funzionamento del mercato delle quote di cui al capo IV *bis* della direttiva 2003/87/CE dipenderà dalla disponibilità tempestiva di una liquidità adeguata, che consenta di fornire fin dall'inizio un segnale di prezzo chiaro e prevedibile per i partecipanti al mercato. Pertanto, la vendita all'asta delle quote disciplinate dal capo IV *bis* della direttiva 2003/87/CE dovrebbe iniziare a decorrere dal 2027. È opportuno aggiornare il metodo per stabilire e adeguare il quantitativo di quote da mettere all'asta per il Fondo sociale per il clima in considerazione dell'avvio della messa all'asta anticipata e dell'esperienza acquisita con l'attuazione dell'articolo 10, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2023/2830.
- (4) La partecipazione degli offerenti alle aste di quote disciplinate dal capo IV *bis* della direttiva 2003/87/CE è legata al livello della domanda da parte dei soggetti regolamentati che devono restituire quote per rispettare i loro obblighi di conformità. Se uno Stato membro non ha ancora disposizioni nazionali relative alla restituzione di quote da parte dei soggetti regolamentati a norma dell'articolo 30 *sexies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e sulle sanzioni per le emissioni in eccesso a norma dell'articolo 16, paragrafi da 1 a 4, della direttiva per le emissioni comunicate a norma del capo IV *bis* della stessa, questo potrebbe dare luogo alla cancellazione di aste o a un prezzo di aggiudicazione dell'asta non rappresentativo dovuto all'offerta eccessiva di quote e alla scarsa partecipazione degli offerenti. Per garantire la buona gestione delle aste in tali situazioni, è opportuno allineare il numero di quote da mettere all'asta per conto degli Stati membri e i tempi con cui gli Stati membri recepiscono nel diritto nazionale l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni comunicate a norma del capo IV *bis* della direttiva 2003/87/CE. Dovrebbe essere presa in considerazione anche la misura in cui sono stati applicati gli obblighi di restituzione.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).

- (5) Al fine di semplificare gli obblighi procedurali per i soggetti che presentano offerte per conto di terzi e garantire la coerenza con le modifiche delle norme relative alle esenzioni della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per i soggetti che, come attività accessoria, prestano servizi di investimento ai clienti o ai fornitori della loro attività principale, è opportuno eliminare l'obbligo di ottenere l'autorizzazione delle autorità nazionali competenti per poter presentare offerte per conto di terzi nel quadro dell'EU ETS.
- (6) Ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un responsabile del collocamento incaricato di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro che lo ha designato. È opportuno prevedere la possibilità che uno stesso responsabile del collocamento sia designato da più di uno Stato membro. Il responsabile del collocamento dovrebbe essere incaricato di mettere all'asta le quote sulla piattaforma d'asta e di ricevere e versare i proventi dell'asta.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/2830.
- (8) A norma dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/2830, la piattaforma d'asta comune, previa consultazione della Commissione, deve pubblicare il calendario delle aste per il 2027 per le quote disciplinate dal capo IV *bis* della direttiva 2003/87/CE entro il 31 luglio 2026 o successivamente appena possibile.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2023/2830 è così modificato:

1) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 4, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se la piattaforma d'asta comune mette all'asta le quote di cui agli articoli 10 e 11 uno o due giorni alla settimana, le piattaforme d'asta indipendenti si astengono dallo svolgere aste negli stessi giorni.

Se mette all'asta le quote di cui agli articoli 10 e 11 per più di due giorni alla settimana, la piattaforma d'asta comune stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersi aste indipendenti. Essa pubblica i giorni stabiliti entro la data di pubblicazione del calendario delle aste di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il volume di quote di cui agli articoli 10 e 11 da mettere all'asta su una piattaforma comune in linea di massima è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno civile.

Il volume di quote di cui all'articolo 13 da mettere all'asta su una piattaforma comune in linea di massima è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno civile.

In deroga al secondo comma, il volume di quote di cui all'articolo 13 da mettere all'asta per il primo anno in conformità dell'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è distribuito nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.

Se il volume annuo di quote di uno Stato membro non può essere distribuito in parti uguali nelle aste di un determinato anno civile in conformità delle norme sul volume minimo d'offerta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la piattaforma d'asta pertinente distribuisce tale volume in un numero inferiore di aste, garantendo che il volume sia messo all'asta, in linea di massima, almeno trimestralmente.»;

⁽³⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

2) l'articolo 13 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il volume di quote di cui all'articolo 30 *bis* della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta per qualsiasi anno civile è pari al volume di quote determinato a norma degli articoli 30 *quater* e 30 *quinquies* della stessa direttiva.

2. Il volume di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta per qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote stabilito a norma del paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.»;

b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I volumi d'asta annui di quote di cui all'articolo 30 *quinquies*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE sono messi all'asta insieme ai rispettivi volumi annui di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il volume annuo iniziale di quote da mettere all'asta dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 in applicazione dell'articolo 30 *quinquies*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE è pari a 450 milioni di quote.

6. Il volume annuo di quote da mettere all'asta per conseguire i proventi di cui all'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE può essere adeguato per garantire che siano rispettati gli obiettivi indicati nell'articolo 30 *quinquies* di tale direttiva. Ai fini di tale adeguamento sono presi in considerazione i proventi già ottenuti, il prezzo medio di aggiudicazione dell'asta per i sei mesi civili precedenti e il tempo rimanente fino al 31 dicembre 2032. I calendari delle aste sono rettificati di conseguenza, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera p), del presente regolamento.

Se i proventi delle aste di cui all'articolo 30 *quinquies* della direttiva 2003/87/CE sono raggiunti prima della data dell'ultima asta programmata per il Fondo sociale per il clima, le successive aste di quote per il Fondo sono sospese in conformità delle pertinenti disposizioni per la sospensione delle aste di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122. I pertinenti calendari delle aste sono rettificati di conseguenza, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.»;

c) è aggiunto il paragrafo 7:

«7. Il volume di quote da mettere all'asta per conto di uno Stato membro a norma del paragrafo 2 del presente articolo è messo all'asta solo dopo che lo Stato membro ha messo in atto disposizioni nazionali sull'obbligo per i soggetti regolamentati di restituire il quantitativo di quote stabilito all'articolo 30 *sexies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e sulle sanzioni per le emissioni in eccesso a norma dell'articolo 16, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2003/87/CE per le emissioni comunicate a norma del capo IV *bis* della medesima.

Una volta messe in atto le disposizioni di cui al primo comma, il volume di quote di cui al primo comma ritirato per il periodo compreso tra l'anno a decorrere dal quale le emissioni sono soggette a tali disposizioni e la data di applicazione delle disposizioni è aggiunto al calendario delle aste.

Se i volumi di quote di cui al secondo comma sono aggiunti nuovamente ai volumi d'asta, essi sono distribuiti su un periodo di tempo equivalente al periodo durante il quale tali quote non sono state messe all'asta.»;

3) all'articolo 14, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) modifiche del responsabile o dei responsabili del collocamento designati a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o ritiro di quote dall'asta a norma dell'articolo 22, paragrafo 4;»;

b) è aggiunta la seguente lettera q):

«q) rettifiche del volume di quote a norma dell'articolo 13, paragrafo 7.»;

4) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, i soggetti cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale.»;

- 5) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Ciascuno Stato membro designa almeno un responsabile del collocamento. Gli Stati membri non possono mettere all'asta quote senza aver designato un responsabile del collocamento. Lo stesso responsabile del collocamento può essere designato da più di uno Stato membro.»;
- 6) all'articolo 50, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
- «4. Le autorità nazionali competenti designate in conformità del regolamento (UE) n. 596/2014 e della direttiva (UE) 2015/849 dagli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a monitorare e far rispettare le norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso il trattamento delle denunce presentate per violazione di tali norme.
5. I soggetti di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) godono di buona reputazione e vantano un'esperienza sufficiente per garantire l'osservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3;
- b) hanno messo in atto le verifiche e i procedimenti necessari per gestire i conflitti di interessi e servire al meglio gli interessi dei loro clienti;
- c) rispettano gli obblighi della direttiva (UE) 2015/849;
- d) rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie in base alla natura dei servizi di intermediazione offerti e del livello di complessità che caratterizza i clienti in base alle loro attività di investimento e di commercio, nonché in base alla valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attività criminose.
6. Le autorità competenti nazionali degli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a monitorare e far rispettare le condizioni stabilite al paragrafo 5. Lo Stato membro procura che:
- a) le sue autorità nazionali competenti dispongano di poteri di indagine e possano applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
- b) sia istituito un meccanismo per il trattamento delle denunce e per consentire alle sue autorità nazionali competenti di vietare ai soggetti di cui al paragrafo 1 di presentare offerte per conto dei clienti qualora tali soggetti abbiano violato in modo grave e sistematico gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 5.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN